



REPUBBLICA ITALIANA

UFFICIO del GIUDICE di PACE di COMO

Sent. N° 25/18  
R.G. N° 382/16  
Cron. N° 698/18  
Rep. N° 103/18

In nome del Popolo Italiano, il Giudice di Pace di Como, Avv. *Elisabetta Reitano*, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Nella causa iscritta al numero 3820/16 NRG

promossa da

difeso e rappresentato dall'Avv

Oscar Sozzi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Rovello Porro, via Monte Santo 16, giusta procura alle liti in atti;

**ATTORE**

**CONTRO**

in persona del legale rappresentante pt

difeso e

rappresentato dall'Avv

dall'Avv

ed

elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo

giusta procura alle liti in atti;

**CONVENUTA**

**Oggetto:** *pagamento somma*

**CONCLUSIONI**

**Per l'attore:**

come da separato foglio di pc che di seguito si allega e costituisce parte integrante del provvedimento.

**Per la convenuta:**

come da separato foglio di pc che di seguito si allega e costituisce parte integrante del provvedimento.

TAO  
2 FEB. 2018

Foglio di precisazione delle conclusioni per l'attore:

Voglia il Giudice di Pace Ill.mo, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare:

**nel merito:**

accertare e dichiarare l'annullamento e/o l'invalidità, l'inefficacia e la nullità anche parziale del contratto di finanziamento n. \_\_\_\_\_ per i motivi di cui in atti e, per l'effetto, in principalità: condannare

\_\_\_\_\_, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento / restituzione, in favore del Sig. \_\_\_\_\_, della somma di

€ 4.610,65# o della somma che risulterà di giustizia, per interessi e costi non dovuti in quanto oltre soglia; in via subordinata: condannare

\_\_\_\_\_ in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento / restituzione, in favore del Sig.

\_\_\_\_\_, della somma di € 4.027,62#, per errata indicazione del TEG e del TAEG pattuiti o di € 3.885,08#, per errata applicazione del TEG e del TAEG pattuiti o della somma che risulterà di giustizia; in via ulteriormente subordinata: condannare \_\_\_\_\_, in persona del legale rappresentante pro-tempore al pagamento / restituzione, in favore del Sig.

\_\_\_\_\_, della somma di € 1.318,53#, o della somma che risulterà di giustizia, per commissioni non maturate. Il tutto, in ogni caso, oltre agli interessi legali dal dovuto al saldo effettivo ed entro i limiti di competenza per valore del Giudice adito.

Con integrale rifusione di spese ed onorari di causa, oltre rimborso forfettario spese generali al 15% e accessori di legge.

**In via istruttoria:**

per mero scrupolo di difesa, si chiede di ordinare ex art. 210 c.p.c. a \_\_\_\_\_ l'esibizione dei contratti assicurativi e delle condizioni delle polizze che davano copertura al finanziamento, nonché l'esibizione delle eventuali convenzioni stipulate tra la società convenuta e le società assicuratrici.

Si dichiara di non accettare il contraddittorio su domande nuove e/o modificate, formulate da controparte.



**GIUDICE DI PACE DI COMO**

(CAUSA n. 3820/2016; dr. REITANO; ud. 20 ottobre 2017)

**Foglio di precisazione delle conclusioni per**

\_\_\_\_\_ , rappresentata e difesa dall'avv.

- CONVENUTA -

**CONTRO**

\_\_\_\_\_ , rappresentato e difeso dall'avv. Oscar

Sozzi

- ATTORE -

\_\_\_\_\_

precisa le seguenti conclusioni:

*Voglia l'Ecc.mo Giudice di Pace di Como, ogni contraria istanza,*

*eccezione e deduzione reietta*

*In Rito ed in via preliminare*

*Dichiarare la propria incompetenza per valore in favore del Tribunale di*

*Como*

*Nel Merito*

*Respingere le domande tutte proposte nei confronti della*


*In via istruttoria*

*si oppone alle istanze istruttorie ex adverso*

*formulate;*

*In ogni caso*

*Con vittoria di spese e competenze del giudizio.*





## **.SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con atto notificato il 5.10.16 l'attore ha citato in giudizio la parte convenuta per sentire accogliere le conclusioni sopra riportate.

La convenuta si è ritualmente costituita in giudizio, chiedendo il rigetto della domanda attorea

All'udienza del 20.11.17, all'esito dell'istruttoria, le parti hanno precisato le conclusioni e il giudice ha trattenuto a causa in decisione.

## **MOTIVI DELLA DECISIONE**

**La domanda va accolta.**

L'attore ha agito in giudizio per chiedere la declaratoria di nullità del contratto di finanziamento nr                    stipulato                    per incremento occulto del tasso finale applicato e conseguente restituzione dell'importo di € 4.610,65 a titolo di interessi e costi legati al finanziamento ex art 1815 cc.

Ex adverso la società convenuta ha eccepito in via preliminare l'incompetenza per valore del GDP. Nel merito a dedotto l'infondatezza della domanda, chiedendone il rigetto.

Sull'eccezione di incompetenza questo giudice ha già deciso con ordinanza del 19.12.17 che qui si richiama integralmente, attesa la dichiarazione di contenimento della domanda effettuata dall'attore in prima udienza.

Nel merito.

La questione è relativa alla legittimità dei tassi applicati dalla società erogatrice del credito.

Data la particolare complessità della materia è stata disposta CTU volta ad accertare la conformità a legge dei tassi applicati al contratto di finanziamento stipulato tra le parti.

La questione principale riguarda l'inclusione o meno, nell'importo finanziato, della polizza assicurativa obbligatoria per legge nel caso di cessione del quinto.

La Suprema Corte, con pronuncia recentissima (Cassazione Civile, Sez. I, 5 aprile 2017, n. 8806) ha statuito che *In relazione alla ricomprensione di una spesa di assicurazione nell'ambito delle voci economiche rilevanti per il riscontro dell'eventuale usurarietà di un contratto di credito, è necessario e sufficiente che la detta spesa risulti collegata*

*all'operazione di credito. La sussistenza del collegamento, se può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova, risulta presunta nel caso di contestualità tra la spesa e l'erogazione.*

Nel caso in esame, dunque, pacificamente deve ritenersi il collegamento tra e il contratto di finanziamento e la polizza assicurativa (cfr art 5: il mutuatario dovrà sottoscrivere e mantenere in essere per tutta la durata del contratto, a beneficio del mutuante e con una società di gradimento di quest'ultima, polizze assicurative a copertura dei rischi di morte e di impiego), con la conseguenza che il costo va considerato ai fini del calcolo della correttezza dei tassi applicati.

In particolare, il CTU, esaminando il contratto riguardo al TEG ha precisato che nessun tasso risulta indicato in contratto. Il TEG pattuito risulta pari al 17,38% mentre quello effettivo applicato risulta essere pari al 21,45%, dunque ben superiore a quello massimo di legge pari al 15,51%

Stesse conclusioni esaminando il TAEG effettivamente applicato che risulta pari al 21,568% e dunque ben superiore a quello previsto in contratto (12,99%) e a quello pattuito (17,381%)

Da quanto sopra deriva che, risultando il tasso applicato superiore a quello massimo di legge, giusto l'art 1815 cc deve ritenersi la nullità della clausola.

Appurati gli estremi dell'usura, il finanziamento da (eccessivamente) oneroso si trasforma in gratuito, in applicazione della speciale sanzione civilistica prescritta dall'art. 1815, comma 2, c.c. secondo cui «se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi», dovendosi intendere per «interessi» tutti i costi direttamente collegati all'erogazione del credito, con esclusione di: imposte e tasse; spese notarili; costi di gestione del conto sul quale vengono registrate le operazioni di pagamento e di prelievo; interessi di mora e oneri assimilabili contrattualmente previsti per il caso di inadempimento di un obbligo (irrilevanti nel caso di specie, essendo incontestato che l'ammortamento è stato completato senza anomalie)

Pertanto, esaminata la tabella riportata dal CTU alla pag 9, deve ritenersi che la somma da rimborsare sia pari ad € 4.626,89.

Le spese di CTU, già liquidate con provvedimento del 18.9.17, sono poste definitivamente a carico della parte convenuta.

Le spese seguono la soccombenza.

**P. Q. M.**

Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attore dell'importo complessivo di € 4.626,89.

Le spese di CTU, già liquidate con provvedimento del 18.9.17, sono poste definitivamente a carico della parte convenuta.

Condanna a convenuta alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attore che liquida in € 2.000,00 di cui € 142,49 per anticipazioni, oltre accessori di legge.

Casi deciso in Como il 12.12.17

IL GIUDICE DI PACE  
*Avv. Elisabetta Reitano*

Depositato nella cancelleria  
del C.P.

Oggi - 2 FEB 2018

FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
ANGELA MONICA